



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
2021-2023**

Sommario

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	- 1 -
2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	- 3 -
3. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO	- 5 -
4. CONTESTO ESTERNO	- 6 -
5. CONTESTO INTERNO	- 9 -
5.1 CONTESTO INTERNO - Organigramma	- 9 -
5.2. CONTESTO INTERNO - Funzioni.....	- 11 -
5.3. CONTESTO INTERNO - Approccio metodologico e strategico per la predisposizione del PTPCT 2021-2023	- 12 -
5.4 CONTESTO INTERNO – Mappatura dei processi.....	- 14 -
6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	- 19 -
6.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI.....	- 19 -
6.1.1. DEFINIZIONE DELL’OGGETTO DI ANALISI	- 19 -
6.1.2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI	- 19 -
6.2 ANALISI DEL RISCHIO.....	- 21 -
6.2.1. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.....	- 21 -
Tabella B	- 23 -
6.3 PONDERAZIONE DEL RISCHIO	- 24 -
7. TRATTAMENTO DEL RISCHIO	- 25 -
7.1. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE.....	- 25 -
7.2 ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	- 27 -
7.3. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	- 37 -
8. SEZIONE SPECIFICA: LA TRASPARENZA COME MISURA GENERALE	- 39 -
8.1 QUADRO DI RIFERIMENTO	- 39 -
8.2 DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE.....	- 39 -
8.3 QUALITA’ DELLE PUBBLICAZIONI.....	- 39 -

Allegati al Piano:

- [Tabella B - Schema valutazione del livello di esposizione al rischio pag 23 PTPCT](#)
- [Allegato 1 - Obblighi di pubblicazione allegato alla Delibera 1134-2017](#)
- [Scheda 2021-2023_riepilogo](#)

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto rilevanti misure volte alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, allineando l'ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati dalle convenzioni internazionali.

La normativa anticorruzione è ispirata al raggiungimento di specifici obiettivi, quali:

- ridurre le opportunità di corruzione;
- aumentare la capacità di monitorare gli atti che potrebbero generare la corruzione;
- creare un contesto procedurale sfavorevole alla corruzione.
- il coinvolgimento di tutto il personale dell'apparato amministrativo nel contrasto della corruzione e dei fenomeni di mala amministrazione

Di fondamentale rilevanza, inoltre, nello spirito della L. 190/2012, è la Trasparenza, concepita quale strumento finalizzato ad operare in maniera eticamente corretta, nonché volto a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, valorizzando al contempo l'*accountability* con i cittadini.

Tra i decreti legislativi emanati successivamente alla L. 190/2012 si segnalano:

- il D.Lgs. 33/2013 che disciplina in materia di Trasparenza gli adempimenti previsti nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge 190/2012.
- il D.Lgs. 39/2013 che disciplina le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo pubblico;
- il D.Lgs. 97/2016 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013;
- il D.Lgs. 175/2016, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, L. 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, i soggetti individuati dall'art. 2 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, sono fra i destinatari della normativa in materia di anticorruzione e tra essi figurano le società a controllo pubblico.

In particolare, sull'ambito soggettivo di applicazione in materia di prevenzione della corruzione è intervenuto il D.Lgs. 97/2016 che ha introdotto, tra l'altro, modifiche e integrazioni alla Legge 190/2012, specificando che il Piano Nazionale Anticorruzione "costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 165/2001, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 (enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato), ai

fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001"

Le modifiche normative apportate dal D.Lgs. 97/2016 alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 hanno comportato un aggiornamento della Determinazione n. 8/2015 da parte dell'ANAC che ha provveduto ad emettere la Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

Infine, con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che:

- racchiude - per quanto riguarda la Parte generale - in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite nel tempo, integrandole con gli orientamenti maturati e che sono stati oggetto di appositi atti regolatori, intendendo, pertanto, superare le indicazioni contenute nelle Parti generali dei precedenti PNA (2013 e 2016) e degli Aggiornamenti al PNA (2015 -2017-2018);
- aggiorna le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo sottolineando che le stesse rappresentano l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza/ Misure integrative di prevenzione della corruzione;
- espone i riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT;
- pone l'attenzione sulla rotazione "ordinaria" del personale e richiama la Delibera ANAC n. 859 del 25 settembre 2019 sul controllo pubblico congiunto.

2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

I principali soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società e i relativi compiti sono i seguenti:

A. L'Organo di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio di Amministrazione):

- designare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della L. 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

B. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza - RPCT (il Coordinatore operativo delle attività Angelo Belluzzo, nominato RPCT dal Consiglio di Amministrazione il 30/07/2014):

- predisporre annualmente la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- sottoporre il Piano all'approvazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- vigilare sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- curare la diffusione della conoscenza del "Codice di comportamento" nell'Amministrazione;
- riferire sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda
- entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmettere all'Organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito web dell'amministrazione.

C. Dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società:

- osservare le misure contenute nel PTPCT e nel codice di comportamento;
- segnalare le situazioni di illecito e casi di conflitto di interessi
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio.

D. L'Organismo Indipendente di Valutazione ("OIV"):

- Attesta annualmente l'assolvimento, da parte della Società, degli obblighi di pubblicazione.

Le Linee guida adottate da ANAC con Delibera n. 1134/2017 di data 8 novembre 2017 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, hanno precisato quanto segue: *“la definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, ad avviso dell’Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all’organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all’Organismo di vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni)”*.

Non essendo stato attualmente nominato un OIV all’interno di UCIT e nelle more dell’adozione da parte della Società del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (“MOG 231”) e della conseguente costituzione dell’Organismo di Vigilanza, il RPCT curerà l’attestazione degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2021, come previsto dalla delibera ANAC n. 213/2020.

E. Responsabile della protezione dei dati (RPD), figura introdotta dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 (Studio Legale avv. Paolo Vicenzotto, incarico conferito in data 05/03/2021)


Il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, sia per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, sia per questioni più peculiari: il RPCT, infatti, deve fare riferimento alle funzioni del RPD per questioni inerenti il rapporto fra privacy e pubblicazioni in Amministrazione trasparente e nei casi in cui le istanze di riesame di decisioni sull’accesso civico generalizzato possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali.

3. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento.

Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema).

Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.



Nel processo di elaborazione del presente PTPCT si è tenuto conto, complessivamente, delle seguenti "variabili":

- gli interventi legislativi e regolamentari di rango nazionale e regionale;
- l'attività di regolamentazione, consultiva e di vigilanza dell'ANAC;
- il contesto di riferimento;
- le risultanze dell'attività di monitoraggio;
- le modifiche dell'operatività della Società alla luce dell'estensione della competenza territoriale per gli effetti della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24

4. CONTESTO ESTERNO

U.C.I.T srl (di seguito "UCIT" o la "Società") nasce nel 2006 come Società strumentale della Provincia di Udine, del Comune di Udine e successivamente, dal 2011, anche della Provincia di Gorizia, inquadrata nel modello di gestione dell'"in house providing", soggetta al c.d. controllo analogo, finalizzata alla gestione del servizio di ispezione ed accertamento dello stato di efficienza, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, nel territorio di competenza delle Amministrazioni. Ai sensi dei disposti di cui alla L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 ("Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti") la competenza in materia viene demandata ai Comuni, limitatamente a quelli aventi un numero di abitanti superiore alle 40 mila unità, ed alle Province, per la restante parte di territorio.

La Regione Autonoma FVG ha approvato la LR 26/2014 di riforma degli enti locali che trasforma radicalmente il ruolo e le funzioni delle Province a partire dal 2016. Inoltre, ha approvato la modifica dello Statuto che prevede la soppressione delle Province stesse. Tale modifica ha superato i passaggi parlamentari nel 2016.

A partire dal 1° gennaio 2017 la proprietà della Società ha subito una variazione ex lege, con l'acquisizione da parte della Regione FVG delle quote di proprietà della Provincia di Udine e della Provincia di Gorizia, subentrando nei contratti già in essere e mantenendo così la gestione del servizio nelle stesse modalità sui territori già serviti.

In materia energetica, la Regione FVG, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1252 del 25 giugno 2015 ha dato avvio all'iter per il nuovo Piano Energetico Regionale (PER). La conclusione del procedimento si è determinata con l'approvazione del PER, con tutti i documenti allegati e revisionati, da parte della Giunta Regionale. Tale approvazione è stata eseguita in data 22 dicembre 2015 con deliberazione di Giunta Regionale n. 2564. L'esecutività di questo provvedimento giuntale è avvenuta con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 260 del 23 dicembre 2015.

Con le disposizioni di cui alla DGR FVG n. 799, del 21 marzo 2018, successivamente integrate e modificate dai disposti di cui alla DGR FVG n. 977/2018, la Regione FVG, completato l'iter previsto dalle disposizioni di legge in materia di affidamenti diretti alle proprie società in house, ha delegato ad UCIT lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative in materia di accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, e della tenuta del catasto regionale degli stessi impianti, allargando, di fatto, la competenza della Società su tutto il territorio della Regione FVG, con l'eccezione dei Comuni di Trieste e Pordenone, che continuano fino alla data del 31 dicembre 2020 a rimanere Autorità competente per il proprio territorio. Con la L.R. 9 agosto 2018, n. 20 UCIT è Agente Contabile per la riscossione delle tariffe, per i contributi a carico degli utenti, ai sensi dei disposti di cui all'art. 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 74 del 2013.

Ad ulteriore specificazione, si rammenta che ai sensi dell'art. 4, comma 36 e s.s. della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 ("Legge di stabilità 2020"), modificativa dell'art. 4 della L.R. 19/2012, la Regione FVG sarebbe dovuta diventare con decorrenza 1° luglio 2020 l'unica Autorità competente in materia di controllo degli impianti termici su tutto il territorio

regionale, includendo quindi, già a tale data, anche i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, con una conseguente estensione dell'ambito operativo della Società.

Tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 chi si approfondirà nel paragrafo successivo, la Regione FVG con la L.R. 29 giugno 2020, n. 13, art. 88 modificativa del suddetto art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 ha posticipato al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell'estensione della propria competenza territoriale precisando altresì che *“la corresponsione del contributo di cui all'art. 10, comma 3, lett. c) del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) nonché il pagamento del costo delle ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dal 1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dal 1 luglio 2021”*.

La Società ha nel contempo proseguito alacremente l'attività per la predisposizione delle nuove disposizioni regionali finalizzate a disciplinare in modo uniforme l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici su tutto il territorio della Regione FVG. Il complesso lavoro di analisi e di elaborazione del testo ha portato ad avere una prima bozza di documento che nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2020 è stata discussa e condivisa con le altre Autorità competenti e le Associazioni di categoria di riferimento della Regione FVG.

Con la delibera n. 2018 del 30/12/2020 la Giunta regionale ha quindi approvato il documento *“Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria”* entrato in vigore su tutto il territorio regionale con decorrenza 01/01/2021.

Emergenza sanitaria da COVID-19

“Dai primi mesi del 2020 il mondo affronta la più grave pandemia dell'ultimo secolo. L'Italia è stato il primo Paese europeo in cui, nella seconda metà di febbraio, è stata accertata un'ampia diffusione dell'infezione da Covid-19; dall'epicentro in Lombardia, il contagio si è inizialmente diffuso ad alcune province vicine del Veneto, dell'Emilia-Romagna, del Piemonte e della Liguria, anche per effetto degli stretti legami tra i rispettivi sistemi produttivi locali. Nelle settimane seguenti l'epidemia si è gradualmente estesa a gran parte dell'Italia settentrionale. Il Governo italiano ha adottato stringenti provvedimenti di distanziamento fisico e di limitazione della mobilità volti al contenimento del contagio. Tali interventi, che hanno inizialmente riguardato le zone in cui sono emersi i primi focolai, sono stati estesi con il lockdown imposto il 9 marzo e con la chiusura di tutte le attività considerate non essenziali il 25. Il graduale allentamento delle misure si è avviato il 4 maggio. L'emergenza sanitaria ha severamente colpito l'economia del Friuli Venezia Giulia in un quadro di forte indebolimento congiunturale manifestatosi nel corso del 2019. A partire da marzo 2020, le autorità nazionali e regionali hanno assunto alcuni provvedimenti per sostenere l'economia locale.

Il quadro economico nei primi mesi del 2020 - *Le misure di distanziamento sociale e la chiusura parziale delle attività in conseguenza dell'epidemia di Covid-19 nei mesi di marzo e aprile hanno avuto pesanti ripercussioni sull'attività economica nazionale e della regione. La crisi ha colpito l'economia del Friuli Venezia Giulia in una fase di pronunciato indebolimento ciclico. Secondo l'indicatore sulla dinamica trimestrale del PIL nelle macroregioni elaborato dalla Banca d'Italia, nel primo trimestre dell'anno la flessione tendenziale del prodotto nel Nord Est sarebbe stata quasi del 5 per cento.*

Le imprese - *Le attività non essenziali, di cui i provvedimenti governativi assunti in marzo hanno imposto la temporanea chiusura, rappresentano nel complesso quasi il 30 per cento del valore aggiunto regionale. Nell'indagine condotta in primavera dalla Banca d'Italia sugli effetti della pandemia quasi la metà delle imprese intervistate ha previsto nel primo semestre dell'anno un calo del fatturato superiore al 20 per cento. La caduta della domanda interna e di quella estera sono state individuate dalle imprese come le principali cause di tale contrazione. Nel primo trimestre, le esportazioni regionali in valore hanno registrato una flessione superiore al 5 per cento, al netto dei mezzi di trasporto. A inizio 2020 la resilienza finanziaria del sistema produttivo regionale era tuttavia maggiore rispetto ai precedenti episodi di crisi. Nel primo trimestre dell'anno la movimentazione dello scalo portuale di Trieste ha registrato una moderata contrazione. Nello stesso periodo, in connessione alla temporanea chiusura dello scalo aeroportuale, i passeggeri sono risultati in calo di un terzo. Da marzo gli afflussi turistici verso la regione si sono azzerati come conseguenza delle limitazioni agli spostamenti imposte dalle autorità nazionali.*

Il mercato del lavoro e le famiglie - *Secondo stime dell'Istat gli occupati sospesi dopo il DL n. 18/2020 (cd. "cura Italia") rappresentavano il 36,8 per cento del totale, una quota inferiore alla media nazionale. L'impatto dell'epidemia sul mercato del lavoro è stato immediato: dal 24 febbraio al 24 maggio il saldo cumulato tra assunzioni e cessazioni è stato inferiore di oltre 23.000 unità rispetto al livello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Nel primo quadrimestre dell'anno le ore autorizzate di Cig sono state più del doppio rispetto al precedente picco del 2014. Anche le domande di NASPI hanno mostrato un forte incremento. Il lockdown e l'incertezza sulla dinamica reddituale e del mercato del lavoro hanno contribuito a peggiorare il clima di fiducia dei consumatori e alla caduta dei consumi. Nel primo trimestre dell'anno, la crescita del credito al consumo e le erogazioni di nuovi mutui sono state inferiori rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.*

Il credito - *I prestiti alle imprese hanno accelerato nel primo trimestre dell'anno, trainati dal settore dei mezzi di trasporto. L'erogazione del credito rimane fortemente differenziata per classe di rischio.*

La finanza pubblica decentrata - *In aggiunta ai provvedimenti governativi che hanno stanziato nuove risorse per la sanità regionale e temporaneamente sospeso il servizio del debito per i Comuni, da marzo la Regione ha deciso interventi straordinari per sostenere i settori produttivi più colpiti dall'emergenza. Ne fanno parte il rinvio delle scadenze fiscali relative all'Irap, l'introduzione di contributi per i canoni di locazione, l'erogazione di finanziamenti*

agevolati e il rafforzamento delle dotazioni dei Confidi regionali. Ulteriori misure, sotto forma soprattutto di risorse a fondo perduto a ristoro dei mancati introiti del terziario, sono state annunciate nel mese di maggio”.

(fonte: BANCA D'ITALIA – L'economia del Friuli Venezia Giulia – Giugno 2020)

Il settore di attività in cui operano le Ditte di manutenzione degli impianti termici, rivestendo carattere di tutela della salute e sicurezza pubblica, non ha subito nel corso dell'emergenza restrizioni normative, fermo restando la necessità dell'adozione da parte degli operatori delle necessarie misure precauzionali di sicurezza. A causa della situazione emergenziale alcune Ditte hanno comunque di fatto registrato un rallentamento nello svolgimento delle proprie attività, con riferimento anche agli adempimenti di natura amministrativa a cui sono tenuti.

Si segnala che Regione FVG, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, analogamente a quanto effettuato dalle altre Amministrazioni in ambito nazionale, ha sospeso - con decorrenza 13 marzo 2020 - l'attività ispettiva dei controlli per l'efficienza energetica sugli impianti termici sul territorio di competenza regionale, pur mantenendo altresì attive le verifiche in materia di sicurezza per quanto di competenza.

Un tanto anche in ragione del fatto che, a causa delle limitazioni imposte dalla normativa emergenziale, la Società ha dovuto sospendere la procedura avviata nel mese di gennaio 2020 per la selezione dei collaboratori esterni per lo svolgimento della suddetta attività ispettiva.

Regione FVG ha inoltre disposto che i rapporti di controllo di efficienza energetica in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza., in conformità all'art. 103, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.


5. CONTESTO INTERNO

5.1 CONTESTO INTERNO - Organigramma

Definito che la Società è soggetta al c.d. “controllo analogo” congiunto, e lo è in modo talmente stringente da dipendere totalmente dalle Amministrazioni Socie, l'attuale organigramma per funzioni dell'Azienda è il seguente:



CONTROLO ANALOGO



5.2. CONTESTO INTERNO - Funzioni

La Società ha per oggetto sociale l'esercizio sul territorio dei Soci e per conto degli stessi, che ne mantengono la titolarità, della attività finalizzate a:

- 1) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas ai sensi delle disposizioni di legge e delle emanazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- 3) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- 4) verifiche in materia energetica.

Essa adempie a deleghe di funzioni concernenti le finalità istituzionali degli Enti partecipanti alla società medesima secondo le previsioni di legge, svolgendo le attività corrispondenti riconducibili alle competenze dei Soci pubblici in materia di ambiente ed energia.

U.C.I.T. S.r.l. è società in house providing ed è quindi strumentale alle finalità ed alle funzioni pubbliche dei Soci, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nell'ambito delle attività connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; da ciò deriva il rispetto dei limiti normativi previsti dalla disciplina di coordinamento e contenimento della finanza pubblica. Inoltre, ai sensi della LR 9 agosto 2018, n. 20, UCIT è Agente Contabile per la riscossione delle tariffe, per i contributi a carico degli utenti, ai sensi dei disposti di cui all'art. 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 74 del 2013.

L'ambito operativo in cui si colloca l'attività svolta riguarda:

1. attività di accertamento ed ispezione, come previsto dal DPR 412/93, dal D.Lgs. 192/05 e dal DPR 74/2013, avente ad oggetto (i) l'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio nonché (ii) il rilevamento dell'efficienza energetica degli impianti termici e (iii) le relative attività di gestione per i territori di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che, come sopra precisato, comprendono con decorrenza 1° gennaio 2021 l'intero territorio regionale per gli effetti della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24; le risorse impiegate in queste attività, non essendoci in organico tutti gli ispettori necessari alla copertura territoriale regionale, possono essere anche collaboratori esterni;
2. gestione del Catasto degli impianti termici oggetto del servizio, con l'aggiornamento costante del relativo archivio informatico;
3. attività di supporto, su richiesta, alle Forze dell'Ordine ed alla Magistratura, nei territori di competenza dei Soci, nella prevenzione dei reati connessi alla sicurezza degli impianti termici, di cui al punto 1., attraverso assistenza tecnica e consulenza peritale. Il Coordinatore Operativo Angelo Belluzzo è C.T.U. per il Tribunale di Gorizia.

Come si evince, la struttura della Società, per quanto concerne il personale, è molto snella e i 2 settori / uffici sono costituiti da un numero ristretto di risorse. Pertanto, data l'esigua articolazione organizzativa della Società, ai fini del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione non è possibile prevedere l'assegnazione di funzioni specifiche alle diverse figure, che, pertanto, collaborano tutte al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Analogamente risulta difficoltoso prevedere un'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività lavorative.

Infatti, nel contesto aziendale tale rotazione incontra limiti oggettivi. In particolare, la rotazione si rileva di fatto difficile, se non impossibile, per le figure infungibili, per le specifiche competenze tecnico – professionali che devono possedere le risorse umane impiegate nelle attività.

Specificamente le funzioni svolte dalle due Aree si possono distinguere come di seguito riportato:

Area amministrativa

- a. Amministrazione
- b. Gestione database impianti climatizzazione invernale ed estiva
- c. Gestione attività di accertamento
- d. Gestione pianificazione attività ispettiva
- e. Front-office e call center

Area tecnica

- f. Effettuazione delle ispezioni
- g. Attività normativa nazionale in ambito C.T.I.
- h. Supporto tecnico alle Amministrazioni

Il previsto allargamento delle attività come disposto dalla L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 ripropone la necessità di proseguire con l'adeguamento dell'organico della società con l'inserimento di personale che abbia competenze sia per la gestione dell'area amministrativa che per la gestione dell'area tecnica, anche al fine di poter adempiere completamente a quanto previsto dal presente PTPCT.

La Società è riuscita nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2019 a portare a compimento l'iter per l'inserimento di una delle due risorse previste giusta autorizzazione della D.G.R. 420/2019, mediante lo strumento della mobilità interna dei dipendenti delle società controllate.

Con delibera assembleare di data 22 febbraio 2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per il reclutamento del personale e, pertanto, la Società nel corso dell'esercizio 2021 darà avvio all'iter per la selezione di una nuova unità.

5.3. CONTESTO INTERNO - Approccio metodologico e strategico per la predisposizione del PTPCT 2021-2023

Con il PNA 2019, l'ANAC ha fornito un documento metodologico per la gestione dei rischi corruttivi che ha integrato e aggiornato alla luce dei principali standard internazionali di risk management le indicazioni fornite con il PNA 2013 e

l'aggiornamento 2015 al PNA. Il PNA 2019 è pertanto diventato l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Con riferimento alla definizione delle modalità e delle strategie da applicare per l'elaborazione del precedente PTPCT, relativo al triennio 2020 – 2022 e approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29-01-2020, era stato condiviso e quindi indicato al RPCT nella seduta consiliare del 19-12-2019 di procedere in continuità con i precedenti Piani adottati dalla Società (quindi secondo l'allegato 5 del PNA 2013), con l'obiettivo di rielaborare le metodologie di rilevamento dei rischi corruttivi secondo le disposizioni contenute nel PNA 2019 con l'aggiornamento relativo al PTPC 2021 – 2023, essendo stata prevista l'adozione da parte di UCIT - nel corso dell'esercizio 2020 - del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ("MOG 231") da realizzarsi mediante la preventiva integrale mappatura e analisi delle aree di attività e dei processi aziendali. Un tanto tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 36 e s.s. della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 ("Legge di stabilità 2020"), modificativa dell'art. 4 della L.R. 19/2012, la Regione FVG sarebbe dovuta diventare con decorrenza 1° luglio 2020 l'unica Autorità competente in materia di controllo degli impianti termici su tutto il territorio regionale, includendo quindi anche i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, con una conseguente estensione dell'ambito operativo della Società. In tale ottica, il PTPCT - come previsto dal comma 2-bis dell'art. 1 della Legge 190/2012 per le società a controllo pubblico – avrebbe dovuto costituire, dall'aggiornamento 2021 – 2023, una sezione specifica del predetto MOG 231, formandone parte integrante e complementare.

Tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione FVG con la L.R. 29 giugno 2020, n. 13, art. 88 modificativa del suddetto art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 ha posticipato al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell'estensione della propria competenza territoriale precisando altresì che *"la corresponsione del contributo di cui all'art. 10, comma 3, lett. c) del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) nonché il pagamento del costo delle ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dal 1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dal 1 luglio 2021"*.

A fronte della suddetta modifica normativa, anche in un'ottica di ottimizzazione delle attività e delle risorse, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 ottobre 2020, ha deliberato di attendere (i) il completamento dell'iter di estensione della competenza territoriale della Regione in materia di controllo degli impianti termici e (ii) l'adozione delle conseguenti azioni di adeguamento organizzativo ed operativo della Società, prima di dare avvio all'iter finalizzato all'adozione del MOG.

Con l'elaborazione del MOG 231 sarà infatti svolta una revisione integrale delle attività e dei processi aziendali anche ai fini dell'implementazione dei presidi organizzativi, quali procedure o regolamenti interni, che dovessero rendersi opportuni alla luce dell'estensione dell'operatività di UCIT sull'intero territorio regionale.

Per quanto concerne la predisposizione del PTPC 2021 – 2023 e la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, il Consiglio di Amministrazione ha indicato al RPCT:

- di elaborare il documento secondo le metodologie contenute nel PNA 2019 (oltre a quelle che dovessero essere adottate da ANAC nel PNA 2020), disponendo che con il prossimo aggiornamento relativo al triennio 2022 – 2024, le misure previste nel PTPCT - come previsto dal comma 2-bis dell'art. 1 della Legge 190/2012 per le società a controllo pubblico – confluiranno nel MOG 231 quale sezione specifica dello stesso, formandone parte integrante e complementare;
- di sviluppare ulteriormente l'attività di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il presente PTPCT 2021 – 2023, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, verrà comunicato ai diversi soggetti interessati e sarà pubblicato sul sito internet della Società entro un mese dalla data dell'adozione da parte dell'Organo di indirizzo, nella sezione "Società trasparente" – "Altri contenuti" – "Corruzione", del sito web istituzionale della Società, nonché comunicato all'ANAC attraverso la piattaforma dedicata.

La Società è inoltre tenuta entro il 31 gennaio di ogni anno alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture ed alla trasmissione dei tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.


5.4 CONTESTO INTERNO – Mappatura dei processi

Nell'ambito dell'analisi del contesto interno riveste un ruolo centrale la mappatura dei processi aziendali. La metodologia utilizzata per la mappatura e la valutazione dei processi e dei rischi corruttivi è stata definita, come detto più sopra, sulla base delle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" di cui all'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dalla Società sia gradualmente esaminata al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi individuando i conseguenti presidi più adeguati a prevenire o gestire gli stessi.

Tenuto conto dell'attività e dell'organizzazione di UCIT, sono state mappate le seguenti Aree di rischio - generali e specifiche - fermo restando che la mappatura dei processi sarà nel dettaglio declinata e affinata in occasione dell'implementazione del MOG 231. La mappatura dei processi può essere riassunta in una tabella, ma può essere utile rappresentarla anche graficamente al fine di "visualizzare" gli interessi ed intuire le relazioni tra le varie funzioni:

Rete di associamento: ad ogni processo vengono associati gli interessi primari, gli stakeholder e gli interessi secondari



Questa rappresentazione sintetizza come gli interessi primari e secondari associati ad un medesimo processo interagiscono tra loro. Infatti, le decisioni e le attività previste dal processo potrebbero:

- favorire determinati interessi primari e secondari (convergenza di interessi),
- favorire un interesse secondario a discapito di un interesse primario (conflitto di interessi), oppure favorire un interesse primario a discapito di un altro interesse primario (conflitto tra interessi primari).

Si procede, pertanto, con l'individuazione delle Aree di rischio, che vengono riconosciute tali proprio sulla base dell'analisi interattiva appena esposta:

AREA: A01 CONTRATTI PUBBLICI

AREA 01: CONTRATTI PUBBLICI	UFFICIO	PROCESSI	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI
	AMMINISTRAZIONE	A01.01: Programmazione			
	AMMINISTRAZIONE	A01.02: Progettazione			
	AMMINISTRAZIONE	A01.03: Selezione del contraente			
	AMMINISTRAZIONE	A01.04: Verifica aggiudicazione e stipula contratto			
	AMMINISTRAZIONE	A01.05: Esecuzione del contratto			
	AMMINISTRAZIONE	A01.06: Rendicontazione del contratto			

AREA: A02 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

AREA 02: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	UFFICIO	PROCESSI	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI
	AMMINISTRAZIONE	A02.01: Reclutamento personale dipendente			
	AMMINISTRAZIONE	A02.02: Reclutamento ispettori esterni			

AREA: A03 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

AREA 03: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	UFFICIO	PROCESSI	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI
	AMMINISTRAZIONE	A03.01: Contributi incassati in qualità di agente contabile	[Green]	[Red]	[Yellow]
	AMMINISTRAZIONE	A03.02: Rimborsi- Esoneri			

AREA: A04 INCARICHI E NOMINE

AREA 04: INCARICHI E NOMINE	UFFICIO	PROCESSI	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI
	AMMINISTRAZIONE	A04.01: Nomine Organi Societari	[Green]	[White]	[White]
	AMMINISTRAZIONE E TECNICO	A04.02: Incarichi ai Dipendenti			

AREA: A05 CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI

AREA 05: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	UFFICIO	PROCESSI	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI
	AMMINISTRAZIONE E TECNICO	A05.01: Attività di accertamento e verifica	[Green]	[Red]	[Yellow]
	AMMINISTRAZIONE E TECNICO	A05.02: Attività ispettiva			

AREA: A06 RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

AREA 06: RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER	UFFICIO	PROCESSI	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI
	<u>AMMINISTRAZIONE</u> E TECNICO	A06.01: Rapporti con le ditte manutentrici	■		
	<u>AMMINISTRAZIONE</u> E TECNICO	A06.02: Rapporti con gli utenti			

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- *l'identificazione (5.1)*
- *l'analisi (5.2)*
- *la ponderazione (5.3)*

6.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

6.1.1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI ANALISI

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi.

Sulla base delle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" di cui all'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili.

Oggetto di analisi può essere, infatti, l'intero processo o le singole attività di cui si compone il processo.

Se l'unità di analisi prescelta è il "processo", i processi rappresentativi dell'intera attività dell'amministrazione non sono ulteriormente scomposti in attività e per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

Tenuto conto delle ridotte dimensioni organizzative della Società e tenuto conto che la mappatura dei processi aziendali sarà ulteriormente declinata e affinata in occasione dell'implementazione del MOG 231, l'unità di analisi prescelta per la redazione del presente PTPCT 2021 – 2023 è il "processo"; con l'elaborazione dei PTPCT relativi ai prossimi trienni sarà adottato, ai fini dell'identificazione degli eventi rischiosi, un livello di analiticità progressivamente crescente, individuando come oggetto di analisi le singole attività di cui ciascun processo si compone.

6.1.2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

Alla luce delle risultanze dell'analisi del contesto esterno e interno, sono stati individuati gli eventi rischiosi relativi ai processi della Società. L'identificazione degli eventi rischiosi ha condotto pertanto alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi" nel quale sono riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi della Società esaminati.

Tabella A) REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE RISCHIO	COMPORAMENTO A RISCHIO	RAPPRESENTAZIONE
C1	Uso improprio o distorto della discrezionalità	comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati
C2	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
C3	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza"
C4	Alterazione dei tempi	differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della dead line utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.
C5	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	omissione/gestione impropria delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'effettiva realizzazione della specifica attività oggetto di affidamento lavoro/servizio, ecc.
C6	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori di privilegi o favori	alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento e controllo) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
C7	Conflitto di interessi	situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui « <i>Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.</i> ».

Fonte: Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'A.N.A.C. Triennio 2016-2018

6.2 ANALISI DEL RISCHIO

6.2.1. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nell'allegato metodologico del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi sono tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Tenuto conto della dimensione organizzativa e del modello di business di UCIT, sono stati utilizzati i seguenti indicatori di stima del livello di rischio:

- 1) Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio **[INDICATORE 1]**;
- 2) Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato **[INDICATORE 2]**;
- 3) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi **[INDICATORE 3]**;
- 4) Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio **[INDICATORE 4]**;
- 5) Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità **[INDICATORE 5]**;
- 6) Grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi **[INDICATORE 6]**.

Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio è necessario supportare l'analisi di tipo qualitativo con l'esame dei dati statistici che possono essere utilizzati per stimare la frequenza di accadimento futuro degli eventi corruttivi. In particolare, recependo le indicazioni formulate nell'Allegato 1 al PNA 2019, sono state utilizzati i seguenti dati:

- 1) I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo-contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici **[INDICATORE 7]**;
- 2) Le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di *customer satisfaction*

che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi **[INDICATORE 8]**.


6.2.2. MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (*scoring*).

Per ogni oggetto di analisi (processo) si procede alla misurazione di ognuno degli indicatori sopra indicati applicando una scala di misurazione ordinale:



Ogni misurazione è sinteticamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte e per ogni processo si procede a valutare il rischio



Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo).

L'obiettivo è di ridurre l'impatto del rischio sul processo:




Tabella B) Schema di valutazione del livello di esposizione al rischio

Tabella B

PROCESSO / INDICATORE	INDICATORE 1 LIVELLO DI INTESSESSE "ESTERNO"	INDICATORE 2 GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	INDICATORE 3 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO ESAMINATO	INDICATORE 4 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	INDICATORE 5 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	INDICATORE 6 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	INDICATORE 7 DATI SUI PRECEDENTI GIUDIZIARI E/O SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI DIPENDENTI DELLA PA	INDICATORE 8 SEGNALAZIONI/RECLAMI PERVENUTI	GIUDIZIO SINTETICO
AREA A01 CONTRATTI PUBBLICI CODICI RISCHIO: CR1, CR2, CR3, CR4, CR5, CR6	ALTO La presenza di interessi, in particolare economici, per i destinatari è rilevante	BASSO Il processo decisionale è altamente vincolato ai disposti di legge in materia	BASSO Non si sono registrati eventi corruttivi	BASSO Tutte le procedure rispettano il Codice degli appalti	BASSO In considerazione delle ridotte dimensioni della struttura organizzativa, in tutti i processi aziendali il coinvolgimento è costante tra RPCT e responsabile del processo	BASSO Le misure del trattamento del rischio vengono applicate con regolarità	BASSO Non sussistono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	BASSO Non sono pervenute segnalazioni	MEDIO
AREA A02 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE CODICI RISCHIO: CR2, CR3, CR4, CR5, CR6	ALTO La presenza di interessi terzi e di benefici per i destinatari è rilevante	BASSO Le procedure di reclutamento del personale sono svolte secondo i disposti di legge in materia e tutta l'attività è costantemente monitorata e controllata dalla Regione FVG	BASSO Non si sono registrati eventi corruttivi	BASSO Tutte le procedure sono ad evidenza pubblica	BASSO Per questa attività la collaborazione tra CDA, Direzione e RPCT è costante	BASSO Le misure del trattamento del rischio vengono applicate con regolarità	BASSO Non sussistono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	BASSO Non sono pervenute segnalazioni	MEDIO
AREA A03 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO CODICI RISCHIO: CR2, CR3, CR4, CR5, CR6	MEDIO La presenza di interessi, in particolare economici, per i destinatari è moderata	BASSO Non c'è potere discrezionale per le entrate in quanto derivanti da contributo elargito dalla Regione. Per le spese sono tutte autorizzate dal CDA o ratificate	BASSO Non si sono registrati eventi corruttivi	BASSO L'attività è soggetta a monitoraggio continuo e ad ispezione periodica da parte della Regione FVG	BASSO In considerazione delle ridotte dimensioni della struttura organizzativa, in tutti i processi aziendali il coinvolgimento è costante tra RPCT e responsabile del processo	BASSO Le misure del trattamento del rischio vengono applicate con regolarità	BASSO Non sussistono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	BASSO Non sono pervenute segnalazioni	BASSO
AREA A04 INCARICHI E NOMINE CODICI RISCHIO: CR2, CR4, CR5, CR6	MEDIO La presenza di interessi terzi e di benefici per i destinatari è moderata	BASSO Gli incarichi e le nomine sono privilegio dei Soci	BASSO Non si sono registrati eventi corruttivi	BASSO La presente attività è svolta autonomamente e dai Soci	BASSO Per questa attività l'informazione tra CDA, Direzione e RPCT è costante	BASSO Le misure del trattamento del rischio vengono applicate con regolarità	BASSO Non sussistono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	BASSO Non sono pervenute segnalazioni	BASSO
AREA A05 CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI CODICI RISCHIO: CR2, CR3, CR4, CR5, CR6	ALTO La presenza di interessi terzi e di benefici per i destinatari è rilevante	MEDIO Controllo costante sull'attività ispettiva e sul potere discrezionale dell'ispettore	BASSO Non si sono registrati eventi corruttivi	BASSO Gli incarichi sono soggetti ad evidenza pubblica	BASSO Tutte le fasi di questo processo sono impostate e costantemente monitorate dal coordinatore delle attività che è anche RPCT	BASSO Le misure del trattamento del rischio vengono applicate con regolarità	BASSO Non sussistono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	BASSO Non sono pervenute segnalazioni	MEDIO
AREA A06 RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER CODICI RISCHIO: CR2, CR3, CR5, CR6	BASSO La presenza di interessi, in particolare economici, per i destinatari è molto bassa	BASSO Tutte le fasi sono soggette a tracciatura ed è sempre identificabile l'operatore che è intervenuto	BASSO Non si sono registrati eventi corruttivi	BASSO Tutte le fasi vengono tracciate e sono verificabili	BASSO Tutte le fasi di questo processo sono impostate e costantemente monitorate dal coordinatore delle attività che è anche RPCT	BASSO Le misure del trattamento del rischio vengono applicate con regolarità	BASSO Non sussistono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	BASSO Non sono pervenute segnalazioni	BASSO

6.3 PONDERAZIONE DEL RISCHIO

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. I processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio vanno a identificare le aree di rischio più alto, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento.

In questa fase, tenuto conto delle evidenze risultanti dalla precedente fase di misurazione dell'esposizione al rischio, si intende valutare le eventuali azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione all'eventuale rischio residuo che si può manifestare a fronte delle misure già introdotte (vedi Tabella B).

A tal fine, la Società, relativamente ai processi già mappati e per i quali è già stata conclusa la valutazione del rischio, a fronte di un rischio corruttivo risultato generalmente **BASSO**, oltre alle misure già adottate, intende predisporre un cronoprogramma di introduzione di strumenti informatici e di specifica formazione digitale dei dipendenti al fine di rendere quanto più possibile informatizzata la realizzazione dei processi, con particolare riferimento alle aree di attività in cui il rischio residuo potrebbe risultare maggiore.

Tenuto conto che la mappatura dei processi aziendali sarà ulteriormente declinata e affinata in occasione dell'implementazione del MOG 231, si definiranno le priorità di trattamento e le misure ulteriori o dei correttivi da introdurre rispetto alle misure già adottate.

7. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

7.1. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Il trattamento del rischio è la fase volta ad **individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità** emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi e di ponderazione del rischio.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra **misure generali e misure specifiche**.

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

L'identificazione della coerente misura di trattamento del rischio deve rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione.
- 2) Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio.
- 3) Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.
- 4) Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.
- 5) Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

Nel presente PTPCT 2021 – 2021 si sono mantenute le tipologie – generali e specifiche - adottate nel precedente PTPCT:

CODICE	TIPO	MISURA DI CONTRASTO
M1	Generale	Trasparenza (tavola n. 3 PNA 2013)
M2	Generale	Codice di comportamento (tavola n. 4 PNA 2013)
M3	Generale	Rotazione del Personale addetto alle aree a rischio di corruzione (tavola n. 5 PNA 2013)
M4	Generale	Astensione in caso di Conflitto di interessi (tavola n. 6 PNA 2013)
M5	Generale	Svolgimento incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali (tavola n. 7 PNA 2013)
M6	Generale	Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage-revolving doors) (tavola n. 8 PNA 2013)
M7	Generale	Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (tavola n. 9 PNA 2013)
M8	Generale	Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-revolving doors) (tavola n. 10 PNA 2013)

M9	Generale	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la PA (tavola n.11 PNA 2013)
M10	Generale	Whistleblowing (tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illecito) (tavola n. 12 PNA 2013)
M11	Generale	Formazione del personale (tavola n.13 PNA 2013)
M12	Generale	Patti di integrità negli affidamenti (tavola n. 14 PNA 2013)
M13	Generale	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (tavola n. 15 PNA 2013)
M14	Generale	Monitoraggio dei tempi procedurali (tavola n. 16 PNA 2013)
M15	Generale	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (tavola n. 17 PNA 2013)
M16	Specifica/A01	Obbligo di motivazione chiara nella predisposizione dell'iter rispetto alla scelta della procedura e del criterio di individuazione degli operatori da invitare
M17	Specifica/A01-A02	Controllo sulla verifica del possesso dei requisiti di legge da parte degli operatori aggiudicatari
M18	Specifica	Obbligo di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di adeguamento
M19	Generale	Controllo amministrativo degli atti
M20	Specifica/A01-A02-A04	Istituzione di commissione di valutazione anche con componenti esterni
M21	Specifica/A01-A02-A04-A05	Iter condiviso ed autorizzato dalle Amministrazioni controllanti
M22	Specifica/A03-A05-A06	Standardizzazione delle procedure di controllo/di ispezione e della relativa modulistica
M23	Specifica/A06	Esplicitazione dei criteri di accertamento/di ispezione
M24	Specifica/A01	Osservanza parametri qualità-prezzo CONSIP

MISURE GENERALI

Trasparenza (M1)

A seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33 del 2013, è stata introdotta una correlazione incisiva tra l'ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza.

La trasparenza rappresenta un'imprescindibile misura di prevenzione della corruzione consentendo il controllo da parte dell'utenza in ordine al regolare svolgimento dell'attività dell'azienda. A tal fine, le funzioni di Responsabile per la trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 sono state attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Sul sito istituzionale dell'azienda www.ucit.fvg.it è stata creata una apposita sezione del menu sulla destra intitolata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" nella quale sono inserite tempestivamente tutte le informazioni riguardanti la trasparenza conformemente alle Linee guida della C.I.V.I.T. riportate nella delibera n. 50/2013 e alle indicazioni dell'A.V.C.P. in riferimento ai dati sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 - 2022, ed ogni suo successivo aggiornamento, è trasmesso alla Regione Autonoma FVG ed al Comune di Udine ed è reso disponibile integralmente sul proprio sito web istituzionale.

Gli adempimenti di trasparenza sono specificati nel D.Lgs. n. 33 del 2013. La società, in base a tale norma, provvede a:

- pubblicare i componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza
- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- pubblicare le informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- pubblicare bilanci e conti consuntivi, costi unitari di produzione dei servizi erogati, informazioni relative a scelta del contraente per gli affidamenti e prove selettive.

La Società rende noto tramite il proprio sito web istituzionale un indirizzo di posta elettronica certificata (info@pec.ucit.udine.it) cui il cittadino od ogni altro soggetto può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38, del D.P.R. 445/2000 o formulare richieste di accesso civico di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013 circa le attività di interesse pubblico, i provvedimenti ed i procedimenti adottati nell'ambito delle attività svolte da Ucit.

Inoltre, viene messo a disposizione anche il seguente indirizzo di posta elettronica anticorruzione@ucit.udine.it dedicato appositamente alla ricezione delle segnalazioni. L'indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile per la trasparenza e della prevenzione della corruzione, e da un suo delegato, che ne garantiscono la riservatezza.

UCIT ha un rapporto diretto con i cittadini relativamente alle attività di ispezione degli impianti termici civili per cui sul proprio sito internet, oltre a tutte le informazioni relative a tale attività riguardanti le procedure delle ispezioni, le tempistiche, nonché le tariffe come decise dall'Amministrazione regionale affidataria del servizio, sono presenti quelle relative alla trasparenza che, unitamente alla pubblicazione del Piano anticorruzione, consentono di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione.

Si rimanda, quindi, alla "SEZIONE SPECIFICA: LA TRASPARENZA COME MISURA GENERALE" (paragrafo 8) e al relativo ALLEGATO 1 dove sono indicati gli obblighi di pubblicazione.

Codici di comportamento (M2)

La Società ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Udine approvato con deliberazione della Giunta del 10/12/2013. Tale Codice è stato adottato con la stessa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 30/07/2014, che ha approvato il primo PTPCT.

In linea generale ciascun dipendente non potrà:

- chiedere, sollecitare o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità;
- utilizzare informazioni d'ufficio a fini privati;
- utilizzare per fini personali telefono e collegamento ad internet dell'amministrazione (se non in casi d'urgenza);
- far parte di associazioni o organizzazioni (esclusi partiti e sindacati) in conflitto di interesse con la società.

All'atto dell'assegnazione dell'ufficio, il lavoratore dovrà informare per iscritto l'Azienda di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione retribuita intrattenuti con soggetti privati negli ultimi tre anni. Il dipendente dovrà, infine, astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del codice di comportamento, copia dello stesso verrà trasmesso via e-mail a tutti i dipendenti in servizio e consegnato ai nuovi assunti al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi.

A tal fine è prevista la consegna del Codice di comportamento e del PTPCT e l'inserimento nei contratti di incarico e di appalto di apposite disposizioni, clausole risolutive o di decadenza del rapporto, in caso di violazione dei suddetti obblighi.

Si evidenzia che con la prevista adozione del MOG 231, la Società predisporrà uno specifico Codice Etico aziendale che – conformemente ai principi che contraddistinguono il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013 e in aderenza con quanto indicato nelle Linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 177/2020 del 19 febbraio 2020 - andrà ad esplicitare i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che concorrono con i propri atti all'attività di UCIT, compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati, prevedendo altresì un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio in caso di violazione (i) delle prescrizioni contenute nel Codice Etico medesimo e (ii) delle misure adottate dalla Società per la prevenzione dei reati di corruzione e di quelli contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

Rotazione del personale (M3)

Nel riprendere quanto già evidenziato al punto 4.2. "CONTESTO INTERNO – Funzioni", risulta inapplicabile alla realtà della Società la suddetta misura. Si rileva, comunque, che la misura, ai sensi delle disposizioni di cui alla Tavola n. 5 al PNA e confermato anche dal PNA 2019, non risulta d'obbligo per le Società che non rientrano nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Nello svolgimento delle attività di ufficio è stata implementata una maggiore compartecipazione del personale e nelle aree identificate come potenzialmente a più alto rischio corruttivo sono sempre attivati meccanismi di condivisione nelle fasi procedurali.

Astensione in caso di conflitto di interesse (M4)

L'accezione di conflitto di interessi è molto ampia, in quanto l'ordinamento attribuisce rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale.

La fattispecie è regolamentata, oltre che dall'art. 6-bis della L 241/1990, anche dal Codice di comportamento (M2).

In particolare:

- l'art. 3 disciplina il ricevimento di regali e altre utilità da parte del dipendente dell'Ente in quanto tale;
- l'art. 5 regola l'appartenenza del dipendente ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività potenzialmente interessate o controinteressate rispetto ai provvedimenti di competenza dell'ufficio di appartenenza e alle mansioni svolte;
- l'art. 6 indica le circostanze in cui vige per il dipendente l'obbligo di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni;
- l'art. 13 riguarda la conclusione di accordi e negozi e la stipulazione di contratti e rimanda al rispetto delle disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice generale) che disciplina l'istituto in parola.

Il monitoraggio dell'insussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi è particolarmente rigoroso per l'attività ispettiva.

Nell'ambito dell'implementazione del MOG 231 si valuterà l'opportunità dell'adozione di specifica procedura interna per disciplinare la fattispecie in oggetto.

Svolgimento incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali (M5)

L'eventuale svolgimento di incarichi e attività da parte del personale dipendente è soggetta ad autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società previa verifica dell'insussistenza di cause ostative.

L'Organo amministrativo valuta e accerta che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali non determini situazioni idonee a compromettere il buon andamento della Società o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale dei compiti attribuiti al dipendente dell'azione amministrativa.

Pur evidenziando che nessun dipendente svolge attività ed incarichi extra istituzionali, in fase di implementazione del MOG 231 sarà oggetto di valutazione l'opportunità di adottare apposito regolamento aziendale per la fattispecie in oggetto.

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività (M6) - Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (M7)

Premesso che nell'organigramma della Società non figurano posizioni dirigenziali, il D. Lgs. n. 39/2013 (Capi II, III e IV), ha identificato sia delle ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali (in caso di particolari attività/incarichi precedenti o nel caso in cui i soggetti chiamati ad assumere l'incarico siano stati condannati penalmente per delitti contro la pubblica amministrazione), sia delle ipotesi di incompatibilità (relative al contemporaneo svolgimento di più attività/incarichi). Obiettivo del legislatore, in un'ottica di prevenzione, è da un lato evitare il concretizzarsi di rischi corruttivi derivanti da pratiche collusive che potrebbero nascere dalle particolari cariche ricoperte e, dall'altro, evitare in via precauzionale l'affidamento di incarichi a soggetti condannati, anche se con sentenza non ancora passata in giudicato. In particolare, i Capi III e IV del suddetto Decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse tipologie di attività pregresse del soggetto interessato:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Nel caso in cui sussistano tali circostanze, il RPCT della pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, o presso la quale è svolto l'incarico, deve contestare all'interessato l'esistenza, segnalando la situazione all'ANAC nonché alla Corte dei Conti. Se la situazione di inconferibilità si evidenzia nel corso del rapporto, l'RPCT deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e il medesimo deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Con riferimento alle prescrizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D. Lgs. n.39/2013, seppur come detto non vi siano figure dirigenziali nell'organico, è stata predisposta apposita modulistica con cui l'eventuale soggetto interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, dichiara l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ex D. Lgs. n. 39/2013. Tale dichiarazione è altresì prodotta, con cadenza annuale, e pubblicata sul sito istituzionale, dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-revolving doors) (M8)

L'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") recita come segue: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".*

La disposizione è stata introdotta nel d.lgs. 165/2001 dall'art. 1, comma 42, della l. 190/2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'assunzione del dipendente pubblico da parte di un privato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la PA.

In particolare, come chiarito dal primo Piano Nazionale Anticorruzione emanato nell'anno 2013, *«il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti»*. Ai sensi delle norme sopra richiamate, dunque, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La disposizione contempla, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Al fine di inquadrare correttamente l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 53, co. 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, occorre leggere la suddetta norma in combinato disposto con l'articolo 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che ne ha notevolmente ampliato l'ambito di applicazione: *"Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico"*. Ai fini dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, devono quindi considerarsi dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al citato decreto 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (Delibera ANAC n.88 del 8 febbraio 2017).

Pertanto, in forza del combinato disposto delle normative sopra citate, la disciplina del pantouflage è estesa anche ai dipendenti delle società a controllo pubblico fermo restando che essi abbiano *"esercitato poteri autoritativi o negoziali"* per conto dell'amministrazione di appartenenza (nel caso di UCIT, per conto della Società), come confermato da ultimo dal Consiglio di Stato, Sez. V, 27/11/2020, n. 7462.

Ai fini dell'attuazione della misura, è in fase di valutazione l'introduzione di clausole contrattuali che vietino ai dipendenti di svolgere attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) nei tre anni successivi alla cessazione

del rapporto di lavoro nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati con l'apporto decisionale del dipendente medesimo.

In prospettiva, si valuterà l'opportunità di inserire altresì apposita "clausola anti pantouflage" nei contratti e negli atti di conferimento di incarico o consulenza da far rendere obbligatoriamente dalle controparti di UCIT in cui essi dichiarino di non aver conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti di UCIT che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la Società da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio presso la Società, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima.

Tenuto conto dell'attuale struttura organizzativa di UCIT si ritiene tale previsione, al momento, non necessaria.

Per completezza, si evidenzia l'"Atto di segnalazione n. 6 del 27 maggio 2020" di ANAC con cui l'Autorità auspica un intervento normativo finalizzato a fare maggiore chiarezza in merito alla definizione di ente di diritto privato in controllo pubblico alla quale fare riferimento per l'applicazione della disciplina del *pantouflage*, tenuto conto delle differenti nozioni di ente di diritto privato in controllo pubblico contenute nel d.lgs. 175/20162 ("TUSP") e nel d.lgs. 39/2013.

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. (M9)

Si richiama quanto previsto dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato "*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*":

"Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) *non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) *non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) *non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".*

In sede di partecipazione ai concorsi viene richiesta una dichiarazione sostitutiva in cui il soggetto interessato afferma di non aver riportato condanne penali per uno dei reati previsti dal capo I titolo II del secondo libro del codice penale.

Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (M10)

Una misura utile al fine di prevenire la corruzione e impedire il protrarsi di comportamenti scorretti è individuata nella “protezione” accordata al dipendente che effettua segnalazioni di illecito agli organismi designati.

A tale scopo è intervenuta la Legge 30 novembre 2017, n.179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (c.d. whistleblowing). Con il termine whistleblowing (letteralmente “soffiare il fischietto” – *to blow the whistle*) si indica un sistema attraverso il quale un dipendente, venuto a conoscenza di atti o fatti illeciti nel corso della propria attività lavorativa, decide di denunciare gli avvenimenti di cui è stato testimone attraverso appositi canali interni.

La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistle blower* (segnalante) contribuisce all’emersione o alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. La suddetta legge in materia di whistleblowing ha sostituito l’art. 54-bis del Testo Unico del Pubblico Impiego prevedendo una protezione del dipendente pubblico che, nell’interesse della pubblica amministrazione, segnala violazioni o condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potendo il medesimo subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata (tra l’altro sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimenti presso altri uffici) ovvero essere sottoposto ad eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro. Le tutele contro atti ritorsivi o discriminatori previste per i dipendenti pubblici, sono state altresì estese ai dipendenti di enti pubblici economici e ai dipendenti occupati in enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile nonché a dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi alla pubblica amministrazione.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 prevede inoltre rilevanti modifiche al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ed introduce specifiche disposizioni che disciplinano eventuali violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione da questo previsti.

La sopra citata normativa, con l’inserimento dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, dopo il comma 2 dell’art.6 del D.Lgs 231/01, impone ai soggetti obbligati di dotarsi di un sistema di whistleblowing e, in particolare, dispone che nell’ambito del MOG 231 si preveda:

- la presenza di uno o più canali per la segnalazione di condotte illecite, di violazione del MOG;
- misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto;
- successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
- che le segnalazioni devono fondarsi su elementi di fatto che siano “precisi e concordanti”;
- che tra i canali di segnalazione vi sia anche la “modalità informatica”;
- il divieto di atti discriminatori o di ritorsione nei confronti del segnalante;
- un sistema disciplinare con sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi (con colpa e dolo) effettua segnalazioni infondate.

Il 18 agosto 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale la delibera di ANAC del 1 luglio 2020 recante “*Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del*

decreto legislativo n. 165/2001”, entrato in vigore il 2 settembre 2020 e applicabile ai soli procedimenti sanzionatori avviati successivamente. Il documento recentemente definito chiarisce – tra l’altro - che possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti ad essi assimilati.

UCIT ha predisposto una procedura denominata “REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITI” che ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e confidenziali – relative a ipotesi di condotte illecite e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione, individuando nel RPCT il soggetto deputato a ricevere e prendere in carico le segnalazioni.

Tale Regolamento confluirà, con le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie, nell’ambito del MOG 231 di prossima adozione.

Formazione del personale (M11)

Per i dipendenti della società è stato già avviato il programma formativo sulle tematiche relative alla prevenzione e repressione della corruzione e sulle questioni della legalità e la formazione continuerà costantemente anche nel prossimo triennio.

Tenuto sempre presente il numero esiguo di personale dell’azienda, per i dipendenti ed anche per tutti gli ispettori, siano essi dipendenti o collaboratori esterni, si adotta il seguente piano formativo:

- 1) una giornata da dedicare alla presentazione ed illustrazione della normativa e del piano anticorruzione a livello aziendale, al fine di instaurare un confronto ed un dibattito in ordine alle modalità pratiche di attuazione dello stesso;
- 2) attività formative specifiche, di volta in volta determinate, in ordine alla fase di applicazione del presente Piano, per tutto il personale interessato, con particolare riguardo per i rapporti di collaborazione esterna inerenti all’attività ispettiva.

Verrà ripreso e approfondito con il personale il “codice di comportamento”, che è già stato trasmesso a tutti per posta elettronica ed illustrato in occasione delle giornate di formazione già effettuate.

La Società intende inoltre predisporre un cronoprogramma di introduzione di strumenti informatici e di specifica formazione digitale dei dipendenti al fine di rendere quanto più possibile informatizzata la realizzazione dei processi, con particolare riferimento alle aree di attività in cui il rischio residuo potrebbe risultare maggiore.

Patti di integrità negli affidamenti (M12)

I patti d’integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di

appalto. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)"*.

Il patto di integrità è un documento che UCIT, in qualità di stazione appaltante, potrà valutare di richiedere ai partecipanti alle gare. Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito potrà essere inserita la clausola di salvaguardia che *"il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto"*.

Azioni di sensibilizzazione e rapporti con gli stakeholder (M13)

Resta alta l'attenzione da parte della Società alla promozione delle misure di sensibilizzazione verso i cittadini ed in generale per i rapporti verso gli stakeholder. A tale proposito è stata già condivisa con l'Amministrazione controllante, Regione Autonoma FVG, in particolare con la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio energia, la necessità di mettere in atto nel corso dell'esercizio azioni informative su tutto il territorio regionale. Inizialmente erano stati previsti una serie di incontri, in continuità a quelli già pianificati ed effettuati nel corso del 2018, ovvero una serie di riunioni tecniche specifiche, sui diversi territori, coinvolgendo e sensibilizzando innanzitutto le Associazioni di categoria e le ditte di installatori e manutentori. La situazione di emergenza dovuta alla pandemia ha portato a rivedere questa prima impostazione, preferendo una diversa pianificazione al fine di garantire l'assenza di contatti fisici, ovvero è stato privilegiato l'utilizzo di strumenti informatici come le videoconferenze o i tutorial.

Posto che nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2020 è stato avviato congiuntamente da Regione FVG, le Associazioni di categoria e la Società un tavolo di lavoro finalizzato ad un efficace coordinamento dell'attività in materia a livello regionale, si proseguirà sicuramente anche con questi incontri al fine di determinare preliminarmente gli eventuali elementi di criticità che poi saranno oggetto dell'attività di informazione territoriale.

A tal proposito sono in via di definizione anche alcune FAQ, che verranno pubblicate sui siti istituzionali e che senz'altro costituiranno ulteriore elemento di informazione.

L'entrata in vigore su tutto il territorio regionale, con decorrenza 1° gennaio 2020, del documento *"Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria"* approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 2018 del 30/12/2020, costituisce l'elemento di rilievo più importante degli ultimi anni ed è il frutto del lavoro sinergico che la Società ha svolto con la Direzione regionale – Servizio Energia.

Il documento disciplina in modo uniforme ed unitario tutto il territorio regionale a completamento della prima fase del percorso iniziato con il 01 gennaio 2017, data in cui la Regione Autonoma FVG è subentrata ex lege nelle quote della

Società al fine di dare attuazione ai disposti di cui al DPR 74 del 2013. L'attività di informazione suesposta sarà finalizzata anche alla completa diffusione del suddetto documento.

Monitoraggio dei tempi procedurali (M14)

L'art. 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", prevede che le Amministrazioni svolgano il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali.

I relativi risultati non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell'articolo 24 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del d.lgs. 97/2016.

Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (M15)

L'art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, prevede che siano definite le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Controllo amministrativo degli atti (M19)

Il controllo amministrativo consiste nell'esame dell'attività o dei singoli atti da parte di un soggetto diverso da quello che li ha posti in essere, con la garanzia dunque dell'alterità soggettiva, e ciò al fine di verificarne la conformità alla legge o comunque ai parametri della buona amministrazione.

In particolare, l'attività di accertamento documentale riguarda in primis quanto disciplinato dalla norma in materia ovvero il controllo sui rapporti RCEE che vengono registrati sul catasto regionale. Inoltre, il controllo rileva anche sui verbali di ispezione e su tutta la documentazione prodotta dagli ispettori. La medesima procedura viene applicata anche per le attività afferenti l'incarico di agente contabile.

MISURE SPECIFICHE

Le misure specifiche vengono identificate come specifiche dell'attività svolta. Rientrano in particolare nelle disposizioni di legge che regolamentano il servizio e dalle quali è impossibile prescindere per lo svolgimento dell'attività.

Il mancato rispetto delle stesse verrebbe immediatamente rilevato nella relazione dell'attività che ogni anno viene predisposta, per l'adeguata informazione ai Soci, ma anche per relazionare il Ministero e la Regione.

Si affiancano, ulteriormente e come criterio maggiormente restrittivo, alle misure specifiche che rientrano nelle disposizioni statutarie e normative in materia di "controllo analogo" esercitato dai Soci e che sono finalizzate ad un controllo formale e sostanziale sulle attività svolte dagli Uffici.

Nell'ambito della predisposizione del MOG 231, la Società valuterà l'opportunità di implementare eventuali procedure interne per le aree di attività riferite alle misure specifiche in oggetto.

Di seguito le misure specifiche individuate:

- Obbligo di motivazione chiara nella predisposizione dell'iter rispetto alla scelta della procedura e del criterio di individuazione degli operatori da invitare (M16)
- Obbligo di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di adeguamento (M18)
- Controllo sulla verifica del possesso dei requisiti di legge da parte degli operatori aggiudicatari (M17)
- Istituzione di commissione di valutazione anche con componenti esterni (M20)
- Iter condiviso ed autorizzato dalle Amministrazioni controllanti (M21)
- Standardizzazione delle procedure di controllo/di ispezione e della relativa modulistica (M22)
- Esplicitazione dei criteri di accertamento/di ispezione (M23)
- Osservanza parametri qualità-prezzo CONSIP (M24)

7.3. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Si riporta la tabella del PIANO DEGLI INTERVENTI 2021-2023:

Triennio di attuazione	Azioni previste	Soggetto responsabile	Frequenza	Strumenti di rilevazione e/o divulgazione
2021 - 2023	Adozione PTPCT	RPCT CdA	Entro il 31/03/2021 per il PTPCT 2021 – 2023 Per i successivi entro il 31/01	Sito internet aziendale
2021 - 2023	Diffusione e presa d'atto dell'adozione del PTPCT da parte dei dipendenti	RPCT	Entro il 30/04	Sessioni di formazione interna

2021 - 2023	Adozione del MOG 231 e dei relativi protocolli, oltre che del Codice Etico.	CdA	Entro il 31/12/2021	Sito internet aziendale
2021 - 2023	Adeguamento e/o implementazione delle procedure interne nell'ambito dell'adozione del MOG 231	Coordinatore operativo	Entro il 31/12/2021	Sessioni di formazione interna
2021 - 2023	Nomina dell'ODV	CdA	Entro il 31/12/2021	Delibera del CdA
2021 - 2023	Diffusione e presa d'atto dell'adozione del MOG 231, dei relativi protocolli e del Codice Etico da parte dei dipendenti	RPCT ODV	Entro il 31/12/2021	Sessioni di formazione interna
2021 - 2023	Inserimento delle misure integrative di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT nell'ambito del MOG 231 quale specifica sezione dello stesso	RPCT	In occasione della redazione del PTPCT 2022 – 2024 (entro il 31/01/2022)	Sito internet aziendale
2021 - 2023	Formazione del personale	RPCT	Periodica	Sessioni di formazione
2021 - 2023	Attività di implementazione e monitoraggio della sezione "Società Trasparente" sul sito internet aziendale	RPCT	Mensile	Sito internet aziendale

8. SEZIONE SPECIFICA: LA TRASPARENZA COME MISURA GENERALE

8.1 QUADRO DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs 97/2016, nel modificare il D.Lgs 33/2013, ha disposto che le Misure di prevenzione della Corruzione devono essere integrate da un'apposita Sezione relativa alla Trasparenza dove vengono individuati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013, secondo le indicazioni fornite da ANAC con propria determinazione 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (in seguito, per brevità, le "NUOVE LINEE GUIDA 2017").

8.2 DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

La Trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in conformità a peculiari specifiche tecniche, nel sito istituzionale della Società, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito stesso direttamente ed immediatamente senza alcuna preventiva autenticazione ed identificazione.

Nell'ALLEGATO 1 al presente documento si riportano i dati oggetto di pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza di cui al Decreto Trasparenza, con i necessari correttivi apportati in ragione della mission societaria e dell'attività in concreto svolta dalla Società, il tutto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 alle NUOVE LINEE GUIDA 2017.

Il quadro è quello vigente al momento della redazione del PTPCT ed è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni in corso d'opera. Tutti i dati elencati sono reperibili sul sito www.ucit.fvg.it

8.3 QUALITA' DELLE PUBBLICAZIONI

UCIT persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate, nella prospettiva di mantenere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- Completezza: La pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.
- Aggiornamento e archiviazioni: Per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione
- Dati aperti e riutilizzo: I documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione sono resi disponibili in formato di tipo aperto
- Privacy: E' garantito il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR) e al D.Lgs.101/2018 che ha adeguato l'ordinamento nazionale (D.Lgs. 196/2003) alle disposizioni del GDPR in materia di protezione dei dati personali.